

OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI

Comunicazione telematica e Monitoraggio in Unico

a cura di Francesco Zuech
Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

1

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI

- Caratteristiche della comunicazione telematica
- Novità modello Prov. 2/8/2013 (quadro BL mod.polivalente) + **decreto semplificazioni n. 175/2014**
- Sanzioni comunicazione omessa o infedele
- Sovrapposizioni e differenze con gli elenchi Intrastat

MONITORAGGIO IN UNICO DEI COSTI CON PARADISI FISCALI

- La presunzione di indeducibilità e le esimenti + **novità 2015 e 2016**
- Differenze fra monitoraggio e comunicazione telematica
- Chiarimenti
- Sanzioni
- Le black list a confronto

2

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Comunicazione telematica operazioni con Paesi black list

Utilizzo comunicazione polivalente, scadenze,
periodicità e sanzioni

Art. 1, co.1-3, D.L. 40/2010; D.M. 30/3/2010; D.M. 5/8/2010;

Prov. Ae 94908 del 2/8/2013

Art. 21 D.Lgs 175/2014 - decreto semplificazioni

Art.1 co.147 L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016

3

Legge di Stabilità 2016

Abrogazione art. 110 co. da 10 a 12-bis dell'art. 110 TUIR

Art. 1 co. 142 e co.144 L. 208/2015

A decorrere dal periodo
d'imposta successivo a
quello in corso al
31/12/2015

Eliminazione disciplina presunzione
indeducibilità costi da fornitori black list

Riorganizzazione raccolta informazioni acquisti da non residenti

Art. 1 co 147 L. 208/2015



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la **raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato**, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed e' disposta la **contestuale soppressione di eventuali duplicazioni** di adempimenti già esistenti.

4

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Modulistica polivalente Provv. 2/8/2013

Decorrenza utilizzo modulistica polivalente

- Per le **operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013** la comunicazione va effettuata utilizzando il **nuovo modello** allegato al Provv. 2/8/2013 (spesometro), **fermi restando periodicità e termini** del D.M. 30/3/2010
- Sono **abrogati modello e tracciati dei precedenti provvedimenti**

Punto 1.5
Provv.

Punto 1.6
Provv.

N.B. OK per utilizzo della vecchia modulistica per le **operazioni effettuate fino al 31/12/2013** (sito AE)

Novità modulistica polivalente

Nel frontespizio va indicata periodicità mensile o trimestrale

Il nuovo **quadro "BL"** richiede l'indicazione del **"codice identificativo Iva"** della controparte mentre il precedente modello prevedeva una casella per il "codice Iva" e una per il "codice fiscale".

Per il resto si tratta della sostanziale trasposizione della precedente modulistica nel nuovo quadro BL.

L'art. 21 del D.Lgs 175/2014 (decreto semplificazioni) prevede l'introduzione della scadenza annuale

5

Decreto semplificazioni 2014

Novità comunicazione operazioni black list

Art.21 D.Lgs 175/2014

- Scadenza annuale
- Soglia annuale unica superiore ad € 10.000

← Con effetto dal 2014

Art. 1, co.1, D.L. 40/2010 Ante modifiche	Art. 1, co.1, D.L. 40/2010 Post modifiche art. 21 D.Lgs 175/2014
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.	1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

6

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Decreto semplificazioni 2014

Novità comunicazione operazioni black list

C.M. 31/E/2014 § 12

- "importo complessivo annuo" → "**complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list"



Esempi	Vecchie regole	Nuove regole
Acquisto 10.000 caffè (€ 1) in Svizzera e 1 caffè ad Hong Kong	No comunicazioni (perché operazioni singolarmente non superiori ad € 500)	Si comunicazione annuale (sia per CH che per Hong Kong)
Singola vendita annua di € 9.000 verso cliente operatore black list	Si comunicazione (perché operazioni singolarmente non superiori ad € 500)	No comunicazioni

!!!! Assurdo !!!!

7

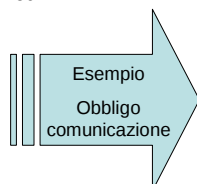
Decreto semplificazioni 2014

Novità comunicazione operazioni black list

C.M. 6/E del 19/2/20115

1.1 D: Il nuovo limite di 10mila euro per la comunicazione black list introdotto dal decreto Semplificazioni, va riferito a tutte le controparti situate in tutte i Paesi? Ad esempio, supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6mila euro ciascuna con due società svizzere? O con una società svizzera e una di Singapore?

R: In ordine al quesito posto si richiamano i chiarimenti forniti con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014, dove viene specificato che "coerentemente con l'indicazione fornita dal Parlamento, **si ritiene che tale importo complessivo annuale** debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute **nei confronti di operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list".



Tipologia operazione	Soggetto A	Soggetto B	Totale
Cessione di beni	2.000	---	2.000
Prestazioni di servizi rese	5.000	---	5.000
Acquisti di beni	---	6.000	6.000
Prestazioni di servizi ricevute	---	3.000	3.000
Totale	7.000	9.000	16.000

8

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Decreto semplificazioni 2014

Novità comunicazione operazioni black list

C.M. 31/E/2014 § 12

- **Decorrenza.** Le novità decorrono già dal 2014 tuttavia, come già anticipato con comunicato stampa del 19 dicembre 2014, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. L'adozione di tale facoltà *"consente di non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto (13/12/2014) fino al 31 dicembre 2014"*.

Possibilità di chiudere il 2014 con le vecchie regole evitando paradossi

... quindi significa che chi, per la fine del 2014, si affida alla scadenza annuale, deve "ripescare" eventuali singole operazioni inferiori alla vecchia soglia di € 501 ? **E per gli altri ?**



- **Favor rei.** Eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illeciti, non sono più sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.



9

Vecchia modulistica Prov. 28/5/2010

Scadenze (ANTE d.lgs semplificazioni)

→ Entro l'**ultimo** giorno del **mese successivo** al periodo di riferimento

Periodicità presentazione

	Periodo da verificare	Operazioni con controparte black list			
		Cessioni beni	Acquisti beni	Servizi resi	Servizi ricevuti
Trimestrale	I° trim. prec.	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000
	II° trim. prec.	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000
	III° trim. prec.	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000
	IV° trim. prec.	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000	< = 50.000
Mensile	In tutti gli altri casi				

10

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Vecchia modulistica Prov. 28/5/2010

Opzione per la periodicità mensile

I trimestrali "naturali" — **POSSONO** → scegliere la periodicità **mensile per l'intero anno solare** (art. 2 del Decreto)

N.B. Nel modello relativo alla **prima comunicazione** mensile è richiesta la barratura della casella "variazione di periodicità"

Vale fino a revoca
C.M.2/E/2011

N.B. rif. modello Prov. 28/5/2010

N.B. La casella va barrata anche per manifestare la successiva revoca (non ammessa nello stesso anno)

11

Vecchia modulistica Prov. 28/5/2010

Cambio di periodicità per superamento soglie

Coloro che presentano una comunicazione con **periodicità trimestrale** e che nel corso di un trimestre **superano anche una sola delle 4 soglie**, devono:

- 1 trasmettere la comunicazione con periodicità mensile **a partire dal mese successivo** in cui tale soglia è superata
- 2 indicare la periodicità "**mese**" nel rigo "**periodo di riferimento**" nel frontespizio del modello
- 3 barrare l'apposita casella "**variazione di periodicità**" nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità **per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento** della facoltà di comunicazione trimestrale

N.B.

Esempio: superamento soglia a maggio

- Presentazione relativa ad aprile entro il 30/6 (barrando la casella)
- Presentazione relativa a maggio entro il 30/6 (barrando la casella)

12

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Frontespizio

NUOVO MODELLO Provv 2/8/2013

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

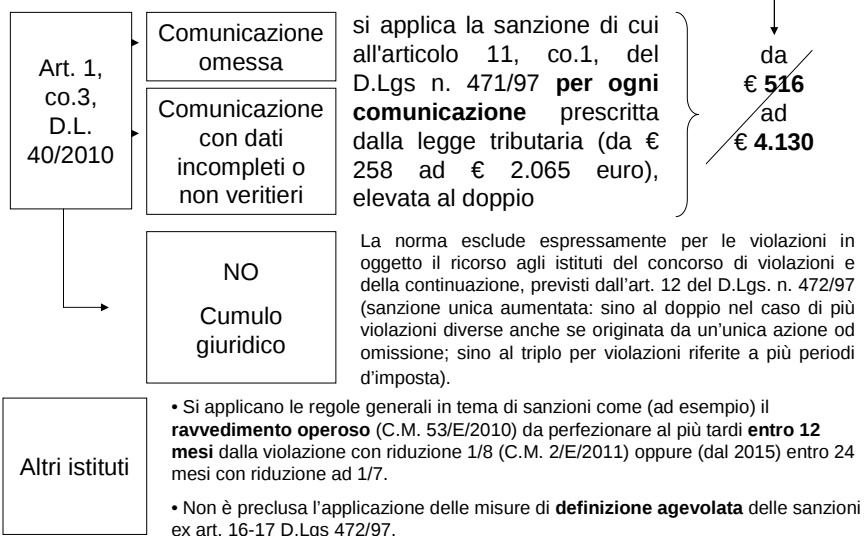
		Anno di riferimento		Mese o trimestre di riferimento	
TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria	Sostitutiva	Annullamento	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare	Protocollo del documento da sostituire / annullare
FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati		Dati Analitici		
QUADRI COMPIATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata				
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata		Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata		Operaz. con paesi Black List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica				
	Fatture emesse Documenti riepilogativi		Fatture ricevute Documenti riepilogativi		Note di variazioni emesse
	Note di variazioni ricevute		Operazioni senza fattura		Operazioni con soggetti non residenti
	Altri quadri				
	Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012		Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino		
	DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE				
	Partita IVA		Codice fiscale		Codice attività prevalente
	Indirizzo di posta elettronica		Numero di telefono		Fax

----- omissis -----

13

Sanzioni

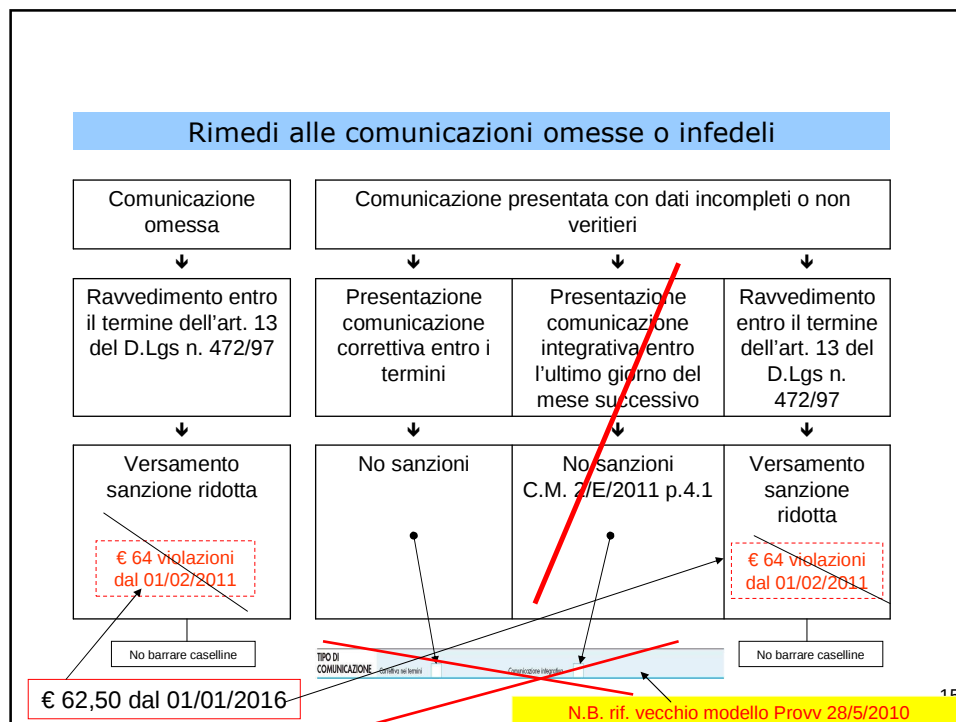
Da € 500 a € 4.000 dal 01/01/2016



14

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate



NUOVO MODELLO Provv 2/8/2013

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TIPO DI COMUNICAZIONE	Anno di riferimento			Mese o trimestre di riferimento	
	Ordinaria	Sostitutiva	Annullamento	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare	Protocollo del documento da sostituire / annullare

3.2 Tipologia di comunicazione

In ogni comunicazione è necessario specificare la "Tipologia di comunicazione" – campi 8, 9 e 10 del record "B". Di seguito si dettagliano le tipologie previste:

- Comunicazione Ordinaria:** è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti dall'amministrazione finanziaria, relativi al periodo di riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento.
E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
- Comunicazione sostitutiva:** è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico, individuata dal "Numero di Protocollo" e dal "Protocollo documento" assegnati all'atto dell'acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica.
Si avverte che l'invio di una comunicazione sostitutiva opera una sostituzione integrale di tutti i dati inclusi nella comunicazione con "Numero di Protocollo" e "Protocollo documento" indicati nei campi 11 e 12 del record B. Il contenuto della comunicazione che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile.
E' possibile sostituire solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso valore nel campo 2 del record "B" della comunicazione che si intende sostituire) e allo stesso periodo di riferimento.
- Annullamento:** è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa. La comunicazione di annullamento è composta dai soli record "A", "B" e "Z". Nei campi 11 e 12 del record "B" dovranno essere indicati il "Numero di Protocollo" e il "Protocollo documento" della comunicazione che si intende annullare.
Si avverte che l'annullamento di una comunicazione sostitutiva provvede alla "cancellazione" integrale di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
E' possibile annullare solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso valore nel campo 2 del record "B" della comunicazione che si intende annullare) e allo stesso periodo di riferimento.

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Comunicazione telematica operazioni con Paesi black list

Operazioni interessate

17

Operazioni interessate

Vanno comunicate telematicamente le seguenti operazioni poste in essere con controparte operatore economico con sede, residenza o domicilio in Paese black list

Operazioni attive

- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi rese

Operazioni passive

- Acquisti di beni
- Prestazioni di servizi ricevuti

Art. 4. co.1/f
D.M. 30/3/2010

- Imponibili,
- Non imponibili
- Esenti
- Non soggette

Registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di Iva nel periodo di riferimento

Art. 4. co.2
D.M. 30/3/2010

Operazioni **effettuate dal 01/7/2010** (art. 5. D.M. 30/3/2010)

+

Prestazioni di servizi che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato agli effetti dell'Iva

Operazioni **registrate dal 01/9/2010** (art. 4. D.M. 5/8/2010 e C.M. 53/E/2010)

18

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

Introduzione soglia esonero operazioni

Art. 2, co. 8, del D.L. 16 del 2/3/2012

Dal 2/3/2012

E' stato integrato l'art. 1 del D.L. 40/2010 prevedendo che sono interessate dalla comunicazione black list solo le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) di **"importo superiore a € 500 effettuate e ricevute"**.

~~E' probabile un futuro aumento ad € 1.000 (AS 958/2013 + C.S. 2/7/2013)~~

Il decreto semplificazione ha introdotto una soglia annuale di **€ 10.000** ma come soglia annua e non per singola operazione

Assonime
circolare
11/2012

Secondo l'Associazione:

- il limite di € 500 deve essere considerato per ogni **singola operazione**, e non sommando tutte le operazioni effettuate con il medesimo cliente o fornitore nel mese o trimestre di riferimento;
- la comunicazione (facoltativa) delle operazioni «sotto soglia» non comporta conseguenze sanzionatorie.

19

Operazioni interessate

FOCUS: importazioni (1)

Ai fini Iva e doganali

Acquisti ed importazioni non sono sinonimi (vedi art. 19, art. 25 del DPR 633/72 e quadro VF dichiarazione annuale).

Possono essere immissioni in libera pratica (importazioni) anche quelle a monte delle quali non c'è un acquisto

Ai fini della comunicazione

L' art. 1 del D.M. 30/3/2010 parla di acquisti di beni non anche di importazioni

Nella C.M. n. 53/E/2010 l'Agenzia ha, tuttavia, esteso l'**obbligo anche alle importazioni**.

1^ questione

- **Valore da comunicare: base imponibile bolletta doganale o corrispettivo fattura fornitore estero ?**

La dottrina è prevalentemente orientata nel considerare rilevante il valore della bolletta (valore rilevante ai fini della registrazione Iva)

Forum I.O 14/1/2011
+ C.M. 2/E/2011

L'Agenzia ha confermato che va indicato il **valore ricavabile dalla bolletta doganale**

20

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

C.M. 2/E/2011 § 1.1 - Importazioni

D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale - adottato per stabilire il valore doganale della merce - non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell'acquisto in contabilità generale, si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell'obbligo di comunicazione.

R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell'ambito delle operazioni passive - di cui ai righi A19 e seguenti del modello di comunicazione - tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell'operazione di importazione è antecedente rispetto all'annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, **l'importatore deve tener conto, ai fini dell'obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti** - al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni - da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione.

21

Operazioni interessate

FOCUS: importazioni (2)

Ai fini Iva e doganali

Acquisti ed importazioni non sono sinonimi (vedi art. 19, art. 25 del DPR 633/72 e quadro VF dichiarazione annuale). Possono essere immissioni in libera pratica (importazioni) anche quelle a monte delle quali non c'è un acquisto.

Ai fini della comunicazione

L' art. 1 del D.M. 30/3/2010 parla di acquisti di beni non anche di importazioni. Nella C.M. n. 53/E/2010 l'Agenzia ha, tuttavia, esteso l'**obbligo anche alle importazioni**.

2^ questione

• Solo importazioni a monte delle quali c'è un acquisto ?

Forum I.O
14/1/2011
Risposta
ufficializzata
nella C.M.
28/E/2011

La reimportazione a seguito di reso di merce precedentemente esportata **rappresenta un'operazione autonoma** rispetto all'originaria cessione all'esportazione ... oggetto di autonoma comunicazione.

Dovrebbe potersi rispondere positivamente

tuttavia

Anche quando c'è un reso

22

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

C.M. 28/E/2011 § 2.8 – “reimportazione”

D: Ai fini della comunicazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, si chiede di sapere se, in caso di importazione di beni da un paese black list, nel modello si debbano indicare i dati contabili della fattura del fornitore estero oppure quelli della bolletta doganale di importazione (tenuto conto che, per vari motivi, i dati potrebbero non coincidere).

Si chiede inoltre se sussista l'obbligo di comunicazione anche nell'ipotesi di reimportazione, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti ad un operatore “black list”. Si chiede di confermare che, in tale caso, non vi è obbligo di comunicazione autonoma ma solamente l'obbligo di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

R: Si è dell'avviso che nel caso di importazione occorre indicare, nel modello di comunicazione, i dati ricavabili dalla bolletta doganale.
Con riferimento al secondo quesito, **la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, costituisce un'operazione autonoma rispetto all'originaria cessione all'esportazione** e, in particolare, costituisce un'ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni all'esportazione precedentemente effettuate, costituiscono **oggetto di autonoma comunicazione** quando effettuate con un operatore c.d. black list.

23

Operazioni interessate

FOCUS: operazioni non soggette

NOVITA' OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2013

Novità legge di
stabilità 2013
Estensione obbligo
fatturazione di
quasi tutte le
operazioni prive del
requisito
territoriale

Nuovo art. 21 co.
6-bis DPR 633/72

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni **sottoelencate** quando non **sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies** e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| a) | cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea , con l'annotazione “inversione contabile”; | B2B con debitore Ue |
| b) | cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea , con l'annotazione “operazione non soggetta”. | B2B verso chiunque |

EFFETTI SULLA COMUNICAZIONE BLACK LIST

Per le cessioni **estero su estero** effettuate dal 01/01/2013 il nuovo obbligo di fatturazione ed il conseguente obbligo di registrazione fa scattare l'**obbligo comunicativo**.

ESEMPIO: Vendita estero su estero ad un cliente black list (es. Dubai) di merce viaggiante via nave	
Fino al 31/12/2012 No obbligo comunicazione perché l'operazione non era soggetta ad obbligo di fatturazione e registrazione (C.M. 2/E/2011 § 1.11)	Dal 01/01/2013 Si Obbligo comunicazione perché l'operazione va fatturata ai sensi dell'art. 21, co.6-bis, lett.b) e conseguentemente registrata ai sensi dell'art. 23

24

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

Esemplificazioni servizi attivi

Provvigione attiva fatturata a committente soggetto passivo del Lussemburgo	La provvigione fatturata senza Iva ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a) va: ▪ indicata nel rigo A10 (importo compressivo delle prestazioni di servizio non soggetta ad Iva) della comunicazione black list; ▪ indicata nell'elenco Intrastat. Si precisa che, ai fini della comunicazione telematica, le provvigioni in analisi rilevano con effetto dal 01.07.2010 .
Provvigione attiva fatturata a committente operatore economico svizzero	La provvigione è non territoriale ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a) ma, diversamente dal caso precedente (fino al 31/12/2012), non è soggetta ad obbligo di fatturazione. Con effetto a partire dalle operazioni registrate dal 01.09.2010 (estensione operata dall'art. 3 del D.M. 5.8.2010) le citate provvigioni dovranno comunque essere indicate nel rigo A10 (importo compressivo delle prestazioni di servizio non soggetta ad Iva) della comunicazione black list.
Provvigione fatturata ad una stabile organizzazione in Italia (o in altri Paesi non black list) di un soggetto black list	Le prestazioni rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti sono territorialmente rilevanti nel nostro Paese. Indipendentemente dal trattamento (Iva, non imponibile, esente o non soggette) le citate provvigioni vanno comunicate nel rispettivo rigo (A2, A4, A7, A8, A10).

25

Operazioni interessate

Esemplificazioni cessioni gratuite

C.M. 2/E/2011

Cessioni gratuite fiscalmente rilevanti SI COMUNICAZIONE	• Beni oggetto attività • Beni non oggetto dell'attività di c.u. non inferiore ad € 25,83 (tranne quelle con Iva non detratta)
Cessioni gratuite fiscalmente non rilevanti NO COMUNICAZIONE	• Beni non oggetto dell'attività di c.u. fino ad € 25,82 • Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

26

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

Esemplificazioni operazioni passive

Acquisto di beni da fornitore black list (es. Svizzera) con Rappresentante fiscale in Italia	La fornitura viene veicolata tramite la posizione Iva Italiana dello Svizzero. Il rappresentante fiscale in Italia dello Svizzero (nel BtoB) non può addebitare l'Iva italiana (C.M. 14/E/2010 e R.M. n. 79/E/2010). Il committente operatore nazionale emetterà autofattura ai sensi dell'art. 17, co.2, ed includerà l'acquisto nella comunicazione telematica (rigo A19 per l'imponibile e A20 per l'Iva).
Acquisto di beni dalla stabile organizzazione in Italia di un fornitore black list (es. Svizzera)	La stabile organizzazione (soggetto assimilato ai residenti, limitatamente alle operazioni alla medesima direttamente realizzate) emetterà fattura con Iva nazionale. Il cessionario operatore nazionale dovrà indicare l'acquisto nella comunicazione telematica (rigo A19 per l'imponibile e A20 per l'Iva).
Spese per pernottamenti e ristoranti sostenute in Paesi black list (ad esempio Dubai - Emirati Arabi)	I servizi di alberghieri ed i servizi di ristorazione sono territoriali rispettivamente nel Paese in cui si trova l'immobile e nel Paese in cui viene eseguito il servizio (art. 7-quater). Nel caso in analisi i servizi non sono pertanto territorialmente rilevanti in Italia (i documenti possono essere semplicemente registrati ai soli fini IIDD). Per effetto dell'estensione operata dall'art. 3 del D.M. 05.08.2010, ai fini della comunicazione telematica, rilevano comunque le operazioni registrate dal 01.09.2010 (C.M. 53/E/2010 § 5).

→ Rimangono escluse dall'obbligo di comunicazione le spese di trasferta di cui fruisce il dipendente "classificate nel costo del personale secondo i principi contabili" (C.M.2/E/2011)

27

Operazioni interessate

Altre esemplificazioni

Caso	Comunicazione black list
Acquisto carburante in Svizzera	NO → Nella comunicazione non vanno gli acquisti extraterritoriali di beni
Acquisto di merce da Hong kong e vendita viaggiante a cliente di Dubai Attenzione dal 2013 <u>SI</u> obbligo comunicazione (novità art. 21 co-6-bis DPR 633/72)	NO acquisto (perché non è territoriale né rappresenta importazione) NO vendita (perché non è territoriale e la merce non si trova né in transito né in luogo soggetto a vigilanza doganale)
Acquisto di merce da Hong Kong, immessa in deposito doganale in Italia, estratta per transito verso Svizzera ove è stata venduta	NO acquisto (perché la merce viene destinata in un deposito doganale ove mantiene la natura di merce extracomunitaria) SI vendita perché per le operazioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale c'è l'obbligo di fatturazione

Conferma C.M. 2/E/2011 § 1.11

28

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni interessate

Momento rilevante ai fini della comunicazione

**Art. 4 D.M.
30/3/2010**

Nel modello sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento

**C.M.
53/E/2010**

Tenuto conto della finalità del nuovo adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA **ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie** – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità – che, come si è detto, sono incluse tra quelle oggetto di comunicazione a norma dell'art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 e che non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura – il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico.

**C.M.
2/E/2011**

Acquisto servizi in reverse charge

Secondo i chiarimenti della C.M. 53/E/2010 il momento in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri IVA ovvero – se precedente o alternativa – alla data di registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie. Pertanto, l'acquisto di servizi deve essere segnalato tenendo conto della data di annotazione dell'operazione nei registri di contabilità generale qualora la stessa sia anteriore all'annotazione dell'autofattura.

29

Quadri

Vecchia modulistica Prov. 28/5/2010

Quadro A: operazioni attive

OPERAZIONI ATTIVE	Operazioni imponibili	
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni	,00
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi	,00
Operazioni non imponibili		
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
Operazioni esenti		
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	,00
Operazioni non soggette ad IVA		
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno		
A11	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A12	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A13	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni servizi	,00
A14	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00
Note di variazione relative ad annualità precedenti		
A15	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A16	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A17	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi	,00
A18	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00

Operazioni
attive tour
operator
(C.M.
2/E/2011)

• cessioni beni in transito e
cessione di beni in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, dal
01/7/2010

• cessioni beni estero su estero,
dal 01/01/2013

• servizi 7-ter verso committenti
UE black list, dal 01/7/2010

• servizi 7-ter verso committenti
extraUE black list + altri servizi
non territoriali, dal 01/9/2010

30

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Quadri

Vecchia modulistica Provv. 28/5/2010

Quadro A: operazioni passive

OPERAZIONI PASSIVE	Acquisti imponibili	
A19 Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A20 Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni		,00
A21 Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
A22 Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi		,00
	Acquisti non imponibili	
A23 Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A24 Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
	Acquisti esenti	
A25 Importo complessivo degli acquisti esenti		,00
	Acquisti non soggetti ad IVA	
A26 Importo complessivo degli acquisti di beni		,00
A27 Importo complessivo degli acquisti di servizi		,00
	Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno	
A28 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni		,00
A29 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni		,00
A30 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi		,00
A31 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi		,00
	Note di variazione relative ad annualità precedenti	
A32 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni		,00
A33 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni		,00
A34 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi		,00
A35 Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi		,00

Operazioni passive tour operator (C.M. 2/E/2011)

31

Quadri

NUOVO MODELLO Provv 2/8/2013

Codice fiscale _____ Mod. N. _____

QUADRO BL
OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA
ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

BL001 Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____
 Comune / Stato estero di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Codice Stato estero _____
 Denominazione/Ragione sociale _____ Città estera della Sede legale _____
 Codice Stato estero _____ Indirizzo estero della sede legale _____

BL002 Codice identificativo IVA _____ **Non obbligatorio** Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata _____ Operazioni con soggetti non residenti _____ Acquisti di servizi da non residenti _____

BL003 Importo complessivo _____ Operazioni attive
 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti _____ Imposta _____

BL004 Cessione di beni _____ Operazioni non soggette a IVA _____ Prestazione di servizi _____
 Importo complessivo _____ Importo complessivo _____

BL005 Importo complessivo _____ Note di variazione _____ Imposta _____

BL006 Importo complessivo _____ Operazioni passive
 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti _____ Imposta _____

BL007 Importo complessivo _____ Operazioni non soggette a IVA _____

BL008 Importo complessivo _____ Note di variazione _____ Imposta _____

Non viene chiesta distinzione fra beni e servizi

Eliminata distinzione su epoca note di variazione

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Comunicazione telematica operazioni con Paesi black list

Individuazione controparte black list

33

Individuazione controparte black list

QUADRO A (riga A1) VECCHIO MODELLO PROV. 28/5/2010

Art. 1 D.L.
40/2010

Elementi da
indicare nella
comunicazione

Art. 4 D.M.
30/3/2010 e
C.M. 53/E/2010

operatori economici aventi **sede, residenza
o domicilio** in ... (paesi black list)

...

b) numero del codice fiscale attribuito al
soggetto con il quale è intercorsa
l'operazione dallo Stato in cui il medesimo
è **stabilito, residente o domiciliato** ovvero, in
mancanza, di altro codice identificativo;

...

SI operatori
economici
(clienti o
fornitori)



NO privati

QUADRO A Codice individuabile dalle istruzioni del modello Mod. N.

DATI ANAGRAFICI	
1	Cognome / Ragione sociale
2	Nome
3	Data di nascita (giorno, mese, anno)
4	Comune (o Stato estero) di nascita
5	Provincia (sigla)
6	Codice Stato estero
7	Stato federato, provincia, contea
8	Località di residenza
9	Indirizzo estero
A1	Le istruzioni sono latitanti
10	Codice IVA
11	Codice fiscale

La Comunicazione "passa" anche senza la compilazione di questi dati

34

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Individuazione controparte black list

Focus: verifica *status* della controparte

Operatore economico Art. 9 Direttiva 2006/112/CE	"chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".
Prova status operatore economico CM 53/E/2010	Ai fini della verifica dello <i>status</i> di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori: - l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati <i>black list</i> attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa, - la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

... ma il problema è un altro: **come dimostrare che la controparte non è operatore economico al fine di non includere le operazioni effettuate con tale soggetto ?**

37

Controparte S.O. o R.F. di soggetto black list

Focus: precisazioni Agenzia (1)

C.M.53/E
21/10/2010

L'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni realizzate nei confronti di:

1. una **stabile organizzazione** di un operatore avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso nella black list (**Italia compresa**);
2. un **rappresentante fiscale** di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list (**Italia compresa**).

Di converso sono escluse dall'adempimento le prestazioni e cessioni realizzate presso il rappresentante fiscale nominato in uno Stato o territorio black list di un operatore localizzato in un Paese o territorio non black list

Idem nell'eventualità di **identificazione diretta** (es.: sede in Lussemburgo con identificazione GB, DE, FR, ecc)

C.M.2/E
28/1/2011

R.M.71/E
6/7/2011

38

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Controparte S.O. o R.F. di soggetto black list

MODALITA' COMPILAZIONE RIGO A1

Es.: Fornitore black list (LU) che veicola l'operazione tramite R.F. in paese comunitario non black list (DE)

R.M.71/E

6/7/2011

Nello spazio relativo ai dati anagrafici della società (rigo A1) dovranno essere indicati:

- la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese *black list* (nel caso in esame lussemburghese),
- mentre nello spazio relativo al **codice Iva** dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata (I.D. o R.F.) ai fini del compimento dell'operazione economica, compilando **un quadro per ciascuno di tali codici**.

QUADRO A N.B. rif. modello Provv 28/5/2010

DATI ANAGRAFICI	
Cognome / Ragione sociale	Nome
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea
Località di residenza	Provincia (sigla)
Indirizzo estero	
Codice Iva	
Codice fiscale	

Domicilio fiscale per le persone fisiche
 Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche
 Identificativi fiscali

39

Controparte S.O. o R.F. di soggetto black list

Tavola sinottica: Operazioni effettuate da soggetti passivi nazionali (residenti, stabiliti, identificati o rappresentati) con controparti operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list

Controparte				Obbligo comunicazione telematica	Dati anagrafici (indirizzo, codice Paese e codice fiscale controparte)	Codice Iva (casella 10)	
Sede, residenza o domicilio (casa madre)	Stabile organizzazione o rappresentanza fiscale (o I.D.)	Operazione effettuata con					
Black list	/	Sede	→	SI	Dati controparte		
Black list	Non black list (anche se Italia)	Casa madre	→	SI	Dati casa madre		
		R.F. (o I.D.)	→	SI (C.M. 53/E/10)	Dati sede	Del R.F./I.D. R.M. 71/E/11	
		S.O.	→	SI (C.M. 53/E/10)	Dati casa madre	S.O.	
	Black list	Casa madre	→	SI	Dati casa madre		
		R.F. (o I.D.)	→	SI	Dati sede	Del R.F./I.D.	
		S.O.	→	SI	Non è chiaro se vadano indicati i dati della casa madre o della branch (dovrebbero valere i primi)	S.O.	
Non black list	Black list	R.F. (o I.D.)	→	NO (C.M. 2/E/2011)	/		
		S.O.	→	NO (tesi prudente)	Non è chiaro quali dati indicare	S.O.	
		Casa madre	→	NO (la tesi contraria sarebbe irragionevole)	/		

40

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Operazioni della S.O. estera di soggetto residente

Focus: precisazioni Agenzia (2)

R.M.
121/E
29/11/2010

Non si può ignorare che dal punto di vista economico la **stabile organizzazione** agisce nell'interesse della casa madre (soggetto passivo residente in Italia), con conseguente **attrazione** nella comunicazione delle **operazioni** avvenute tra la stabile organizzazione estera del soggetto residente in Italia e i soggetti paradisiaci.

Solo servizi o anche cessioni ?

Dal punto di vista normativo l'art. 3 del D.M. 5/8/2010 ha operato l'estensione **solo per i servizi** non territoriali. L'attrazione non vale quindi per i beni ceduti all'estero dalla s.o.

Tesi confermata nella **C.M. 2/E/2011**

Sede, residenza o domicilio (casa madre)	Stabile organizzazione	Operazione con controparte black list effettuata da	Obbligo comunicazione telematica	Chi compila ?
Italia	Black list	Casa madre	SI	Casa madre
		S.O.	SI (R.M.121/E/2010)	Casa madre
Italia	Non black list	Casa madre	SI	Casa madre
		S.O.	SI (C.M. 2/E/2011)	Casa madre

41

Intrastat e Comunicazione black list

Sovrapposizioni

Principato di Monaco

→ ai fini Iva si intende compreso nel territorio della Repubblica francese

FR

Lussemburgo

→ Paese comunitario

LU

Depennato
black list D.M.
16/12/14

Isola di Man

→ ai fini Iva si intende compresa nel territorio del Regno unito

GB

Adempimenti

INTRASTAT

+

COMUNICAZIONE BLACK LIST

42

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Comunicazione telematica operazioni con Paesi black list

Note di variazione

43

Quadri

Vecchia modulistica Prov. 28/5/2010

Quadro A: note di variazione

Istruzioni
modello

Operazioni attive

Va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all'esportazione, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo. ?

Operazioni passive

Va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella sezione A1, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo. ?

Precisazione Ae
al Forum I.O.
14/1/2011
C.M.
28/E/2011

Le parole "ricevute" ed "emesse" sono state
erroneamente invertite.

C.M.
2/E/2011

Sono escluse dalla comunicazione le note di variazione
relative ad operazioni poste in essere prima del 1/7/2010.

44

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Quadri

Vecchia modulistica Provv. 28/5/2010

Quadro A: note di variazione

Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione

A02 - A10 A19 - A27

Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno

A11 - A14 A28 - A31

Note di variazioni relative ad annualità precedenti

A15 - A18 A32 - A35

Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni (a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esenti o non soggette ad Iva, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi).

Sono previsti appositi righi che accolgono l'importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive)

Come sopra

N.B. Dovrebbero rilevare solo quelle fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art.26 del DPR 633/72 relative ad operazioni originarie effettuate dal 01/7/2010 + quelle relative a servizi non territoriali registrati dal 01/9/2010 + dal 01/01/2013 quelle relative alle nuove operazioni non territoriali soggette al nuovo obbligo di fatturazione di cui al novo art. 21 co. 6-bis.

45

Quadri

NUOVO MODELLO Provv. 2/8/2013

Codice fiscale

Mod. N.

QUADRO BL
OPERAZIONI
CON SOGGETTI
AVENTI SEDE,
RESIDENZA O
DOMICILIO IN PAESI
CON FISCALITÀ
PRIVILEGIATA

**OPERAZIONI
CON SOGGETTI NON
RESIDENTI IN FORMA
AGGREGATA**

**ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI IN
FORMA AGGREGATA**

Cognome		Nome		Data di nascita	
1		2		3 giorno mese anno	
Comune / Stato estero di nascita		Provincia (sigla)		Codice Stato estero	
4		5		6	
Denominazione/Ragione sociale		Città estera della Sede legale			
7		8			
Codice Stato estero		Indirizzo estero della sede legale			
9		10			
Codice identificativo IVA		Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata		Operazioni con soggetti non residenti	
1		2		3	
Non obbligatorio				Acquisti di servizi da non residenti	
4		5		6	
Importo complessivo		Operazioni attive		Imposta	
1		2		3	
Cessione di beni		Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti		Imposta	
1		2		3	
Importo complessivo		Operazioni non soggette a IVA		Imposta	
1		2		3	
Importo complessivo		Note di variazione		Imposta	
1		2		3	
Non accetta i segni		Non accetta i segni		Non accetta i segni	
Importo complessivo		Operazioni passive		Imposta	
1		2		3	
Importo complessivo		Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti		Imposta	
1		2		3	
Importo complessivo		Operazioni non soggette a IVA		Imposta	
1		2		3	
Importo complessivo		Note di variazione		Imposta	
1		2		3	
Non accetta i segni		Non accetta i segni		Non accetta i segni	

Eliminata distinzione su epoca note di variazione

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

MONITORAGGIO IN UNICO DEI COSTI CON PARADISI FISCALI

47

Monitoraggio costi black list in Unico

Art. 110 co. 10-12-bis TUIR
Normativa ante novità 2015 e 2016

Regola



Presunzione
relativa

INDEDUCIBILITA'

delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse **tra imprese residenti ed imprese (o professionisti) domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea**, aventi regimi fiscali privilegiati, così come attualmente individuati dal **D.M. 23/01/2002** (e successive modifiche), in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

Disapplicazione
per applicazione
CFC

Le disposizioni sull'inededucibilità non si applicano laddove le operazioni intercorrano con soggetti non residenti cui risulti applicabile la disciplina delle CFC di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (D.M. 21/11/2001).

Superamento
prove
(esimenti)

Le disposizioni sull'inededucibilità non si applicano laddove sia dimostrato da parte dell'impresa residente che

1^ esimente

la controparte estera
svolge prevalentemente
un'attività commerciale
effettiva

Oppure
(alternatività)

2^ esimente

le operazioni poste in essere
rispondono ad un effettivo interesse
economico
e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione

La dimostrazione può essere fornita dal contribuente in sede di controllo, oppure in via preventiva, cioè prima di porre in essere l'operazione, inoltrando all'Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 13, della legge n. 413/1991 (cfr. per ulteriori dettagli circolare n. 32/E del 2010).

C.M. 51/E/
2010 §9

48

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Novità decreto internazionalizzazione e crescita

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (1/6)

Art. 5 D. Lgs 147/2015

Deducibilità costi black list

In vigore dal periodo
d'imposta in corso al
7/10/2015

Modifica art. 110 co.10

- Deducibilità nel limite del loro valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR

Modifica art. 110 co.11

- Eliminazione 1^ esimente (esercizio attività commerciale effettiva del fornitore)
- Rimane 2^ esimente

Individuazione Paesi

Con D.M. individuazione paesi con cui manca un adeguato scambio di informazioni

49

Novità decreto internazionalizzazione e crescita

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (2/6)

MONITORAGGIO UNICO 2016 PER 2015 (bozze)

Variazione in aumento

RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	00
------	--	----

Variazione in diminuzione

RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	1	0,00	2	0,00
------	--	---	------	---	------

Nei rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168 bis del TUIR ovvero derivante da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi ~~in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista~~, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 110 del TUIR. Nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale quota va ricompresa anche nella colonna 2.

50

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Focus: chiarimenti/interpretazioni

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (3/6)

MONITORAGGIO IN UNICO

OLTRE AI COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI
QUALI COSTI RIENTRANO?

C.M. 35/E del 20/9/2012 (§ 4)

- **MINUSVALENZE:** RIENTRANO SE BENE DA CUI ORIGINANO È STATO ACQUISTATO DA SOGGETTO *BLACK LIST*
- **PERDITE SU CREDITI:** RILEVANO ANCHE SE IN ORIGINE OPERAZIONE GENERATRICE È CESSIONE O PRESTAZIONE E NON UN COSTO
- **ONERI FINANZIARI** RIENTRANO TRA I COSTI *BLACK LIST*: SUPERATA CIRC. 51/2010 CHE AVEVA CONFINATO MONITORAGGIO A OPERAZIONI COMMERCIALI

Per il
2015

Qual è il
valore
normale
?

51

Focus: chiarimenti/interpretazioni

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (4/6)

1^a esimente

(Procedura CNDC marzo 2012; RM 46/E/2004; RM 127/E/2003; CM 51/E/2010)

Eliminata D.Lgs
147/2015

1	Prima esimente – Documentazione necessaria per dimostrare l'effettiva attività commerciale: 1. il certificato di iscrizione al locale registro delle imprese; 2. l'atto costitutivo e lo statuto sociale; 3. la normativa e le delibere disciplinanti gli organi sociali e le loro attività, la nomina di amministratori e attribuzione relativi poteri; 4. un prospetto descrittivo dell'attività esercitata e della struttura organizzativa; 5. i bilanci pubblicati e le eventuali certificazioni di bilancio; 6. i contratti di locazione degli immobili adibiti ad ufficio o ad uso civile o industriale; 7. la copia delle fatture delle utenze relative agli uffici ed altri immobili utilizzati; 8. i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; 9. i conti correnti bancari, estratti dei conti correnti che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; 10. i contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 11. le autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.
2	Prima esimente – Documentazione utile, ma non necessaria per dimostrare l'effettivo radicamento nello Stato o territorio del mercato di sbocco 1. effettivo radicamento dell'attività commerciale nel territorio e nel mercato di sbocco mediante un'adeguata struttura <i>in loco</i>.
3	Prima esimente – Documentazione per dimostrare la concreta esecuzione 1. i documenti doganali; 2. la documentazione bancaria attestante il pagamento; 3. il contratto di fornitura di beni e servizi; 4. l'ordine di acquisto, fattura del fornitore o autofattura dell'impresa residente.

52

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Focus: chiarimenti/interpretazioni

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (5/6)

2^a esimente

(Procedura CNDC marzo 2012; CM 51/E/2010)

Doppia condizione

n.	Descrizione
1	Seconda esimente – Documentazione per dimostrare l'effettivo interesse economico 1. il prezzo della transazione; 2. la presenza di costi accessori quali, ad esempio, quelli di stoccaggio e magazzino; 3. le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di consegna); 4. l'impossibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; 5. l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore; 6. l'analisi del mercato.
2	Seconda esimente – Documentazione per dimostrare la concreta esecuzione 1. i documenti doganali; 2. la documentazione bancaria attestante il pagamento; 3. il contratto di fornitura di beni e servizi; 4. l'ordine di acquisto, fattura del fornitore o autofattura dell'impresa residente.

CTP MILANO 2.3.2015 N. 2002 → NON NECESSARIO DIMOSTRARE VANTAGGIO ECONOMICO PER CONFRONTO CON ALTRI FORNITORI WHITE LIST

53

Novità Legge di Stabilità 2016

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (6/6)

Art. 1 co. 142 e co.144 L. 208/2015

Abrogazione art. 110 co. da 10 a 12-bis dell'art. 110 TUIR

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015

Eliminazione disciplina presunzione ineducibilità costi da fornitori black list

Art. 1 co 147 L. 208/2015

Riorganizzazione raccolta informazioni acquisti da non residenti



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la **raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato**, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la **contestuale soppressione di eventuali duplicazioni** di adempimenti già esistenti.

54

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Monitoraggio costi black list in Unico

Differenze fra monitoraggio e comunicazione

Indicazione separata in Unico RF/RG	Comunicazione telematica ex art. 1 D.L. n. 40/2010
Coinvolge solo le operazioni passive (spese e altri componenti negative), con riguardo all'aspetto reddituale	Coinvolge sia le operazioni attive che quelle passive, con riguardo all'aspetto rilevante ai fini Iva
L'indicazione è complessiva (importo complessivo dei costi con paradisi senza distinzione della controparte) ed annua	L'indicazione è analitica per singolo cliente/fornitore ed avviene con periodicità mensile o trimestrale
Riguarda solo i soggetti d'impresa	Riguarda tutti i soggetti passivi Iva (quindi anche i professionisti)

55

Monitoraggio costi black list in Unico

Sanzioni mancato monitoraggio

Dal 2007 l'inosservanza di tale separata indicazione non comporta più l'indeducibilità dei costi (ovviamente laddove sia superata la prova) ma "solamente" l'irrogazione di una sanzione pari al 10% dei costi, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000 (art. 8, co.3-bis, del D.Lgs 471/97).

**C.M. 1/E del
15/2/2013**

L'Agenzia esclude che, nel caso in cui si riesca a dimostrare le esimenti, possa essere applicata la più lieve sanzione fissa dell'art. 8 del D.Lgs 471/97 (da € 258 a € 2065).

**C.M. 46/E del
3/11/2009**

Ogniqualvolta i costi da paesi "black list" non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, e non sia stata raggiunta la prova, le sanzioni irrogabili sono:

- sia quelle proporzionali previste per la dichiarazione infedele (dal 100% al 200%);
- che quella innanzi citata legata alla irregolare compilazione della dichiarazione (10% del costo, con minimo e massimo citati).

56

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Monitoraggio costi black list in Unico

Precisazioni C.M. 35/E del 20/9/2012 (§ 4)

Oltre ai componenti negativi derivanti dal componenti negativi derivanti direttamente dalle transazioni (acquisto di beni o servizi) con soggetti black list, sono soggetti alla presunzione di indeducibilità e al monitoraggio anche:

1. le **minusvalenze** sofferte in occasione di una cessione di un bene originariamente acquistato in un Paese «black list» (anche se la cessione da cui si origina la minusvalenza è avvenuta nei confronti di un operatore NON residente in un Paese «black list»!);
- 2) le **perdite su crediti** vantati verso soggetti localizzati in paradisi fiscali;
- 3) i componenti negativi, quali **interessi ed oneri finanziari assimilati**, derivanti da transazioni aventi causa finanziaria.

57

Monitoraggio costi black list in Unico

Obbligo di monitoraggio anche con interpello positivo (1/2)

Ci si è chiesti se in **presenza di risposta positiva a istanza di interpello**, avente per oggetto la preventiva documentazione delle circostanze esimenti ex articolo 110 del TUIR, è corretto ritenere che venga meno la finalità segnaletica dell'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi con la società oggetto dell'istanza di interpello.

L'Agenzia con **Circolare n.35/E del 20 settembre 2012** ha chiarito al punto 4.4 che anche in presenza di un parere positivo di disapplicazione della disciplina antielusiva, il contribuente residente **continua ad essere soggetto all'obbligo di separata indicazione in dichiarazione**. L'articolo 110, comma 11 del TUIR prevede che "le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi". L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 46 del 2009 ha precisato che **l'esposizione in dichiarazione dei costi da Paesi "black list", pur cessando di costituire una condizione per la deducibilità dei costi medesimi, conserva comunque natura obbligatoria**. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la verifica delle corrette informazioni fornite nell'istanza di interpello, nonché l'avvenuta esecuzione dell'operazione stessa.

58

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Monitoraggio costi black list in Unico

Obbligo di monitoraggio anche con interpello positivo (2/2)

- Gamma Srl **non ha indicato sul modello Unico le variazioni in aumento e diminuzione** relative ad acquisti di materie prime avvenuti da Hong Kong, in relazione ai quali è in grado di dimostrare l'effettività dell'operazione e l'esistenza dell'interesse economico.
- La società provvede, dunque, all'**integrazione della dichiarazione**: ripresenta il modello con il pagamento della **sanzione ridotta**, indica le operazioni per 182.000 euro sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione. Rimane inalterata la liquidazione delle imposte. In tal modo, la società evita la possibile applicazione della sanzione del 10%, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro.

RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	..	.00
RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	182.000	.00
		Rimanenze	Opere, forniture e servizi
RF31	Applicazione IAS/IFRS	¹	² ³
RF51	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)		..
RF52	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato		182.000
RF53	Applicazione IAS/IFRS	¹	² .00 .. ³

59

Differenze fra black list

60

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Differenze fra black list

Differenze fra black list comunicazione e black list monitoraggio

Comunicazione D.M. 4/5/99 o D.M. 21/11/2001	Monitoraggio costi D.M. 23/1/2002 (aggiornato con D.M. 27/7/2010)
Lussemburgo: SI (senza eccezioni)	Lussemburgo NO
Singapore: SI (senza eccezioni)	Singapore: SI , tranne operazioni con Banca centrale e simili
Uruguay: SI (senza eccezioni)	Uruguay: SI , ma solo con alcuni soggetti
San Marino: SI (senza eccezioni)	San Marino: NO
Taiwan: SI (senza eccezioni)	Taiwan: NO
Tutti gli altri citati nel D.M. 4/5/99 o D.M. 21/11/2001 e successive modifiche SI (senza eccezioni)	Tutti gli altri Si tiene conto delle previsioni: • dell'art. 1 (tutti soggetti/attività); • dell'art. 2 (tutti i soggetti/attività, salvo eccezioni); • dell'art. 3 (nessun soggetto/attività, salvo eccezioni).

San Marino - depennato D.M. 12/2/2014 (G.U. 24/2/2014)

Lussemburgo - depennato D.M. 16/12/2014 (G.U. 23/12/2014)

Singapore - depennato D.M. 27/4/2015

Singapore - depennato D.M. 30/3/2015

Emirati Arabi uniti - depennato D.M. 27/4/15

Esempi:

- **Svizzera** (art. 3) monitoraggio solo se società non è soggetta ad imposte cantonali e municipali ... e regimi sostanzialmente analoghi
- **Emirati Arabi uniti** (es. Dubai) (art. 2) monitoraggio sempre tranne società petroliere e petrolchimiche ...

61

Le black list (1/12)

Tavola aggiornata al 31/12/2015

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Alderney (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Andorra	SI	SI (art.1)	SI	SI
Angola	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): • società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall' <i>Oil Income Tax</i> ; • società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): • società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall' <i>Oil Income Tax</i> ; • società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code. Depennato dal D.M. 30/3/2015	NO	SI NO (post D.M. 30/3/2015)
Anguilla	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Antigua	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): • <i>international business companies</i> , esercenti le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all' <i>International Business Corporation Act</i> , n.28/82 e successive modifiche e integrazioni; • società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): • <i>international business companies</i> , esercenti le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all' <i>International Business Corporation Act</i> , n.28/82 e successive modifiche e integrazioni; • società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75. Depennato dal D.M. 30/3/2015	SI	SI

62

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Le black list (2/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	
Antille Olandesi	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Aruba	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Bahamas	SI	SI (art.1)	SI	SI
Bahrein	SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	SI	SI
Barbados	SI	SI (art.1)	SI	SI
Barbuda	SI	SI (art.1)	SI	SI
Belize	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Bermuda	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Brunei	SI	SI (art.1)	SI	SI
Cipro	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 (già dal 01/05/04, tuttavia, è Paese UE e quindi non trova più applicazione l'art.110, co.10, del Tuir - R.M. n.96/E/04)	SI (art.1) Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 e D.M. 5/8/10

63

Le black list (3/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	
Corea del Sud	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società che gode delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law. (*) Depennato dal D.M. 27/7/10	NO	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 e D.M. 5/8/10
Costarica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società i cui proventi affluiscono da fonti estere; •società esercente attività ad alta tecnologia. Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società i cui proventi affluiscono da fonti estere; •società esercente attività ad alta tecnologia. Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Dominica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è <i>International companies</i> esercente attività all'estero. (*)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è <i>International companies</i> esercente attività all'estero. (*) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Ecuador	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è Società operante nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi. (*)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è Società operante nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi. (*) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Emirati Arabi Uniti	SI (art.2), con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. (*) Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.2), con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. (*)	SI	SI
Filippine	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI

64

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Le black list (4/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Gibilterra	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Giamaica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell' <i>Export Industry Encourage Act</i> ; •società localizzata nei territori individuati dal Jamaica <i>Export Free Zone Act</i> .	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell' <i>Export Industry Encourage Act</i> ; •società localizzata nei territori individuati dal Jamaica <i>Export Free Zone Act</i> . Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI NO (post DM 30/3/2015)
Gibuti (ex Afar e Issas)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Grenada	SI	SI (art.1)	SI	SI
Guatemala	SI	SI (art.1)	NO	SI
Guernsey (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Herm (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	NO	SI
Hong Kong	SI Depennato dal D.M. 18/11/15	SI (art.1) Depennato dal D.M. 18/11/15	SI	SI
Isola di Man	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Cayman	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI

35

Le black list (5/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Isole Cook	SI	SI (art.1)	SI	SI
Isole Marshall	SI	SI (art.1)	SI	SI
Isole Turks e Caicos	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Vergini britanniche	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Vergini statunitensi	SI	SI (art.1)	NO	SI
Jersey (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Kenia	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società insediata nelle <i>Export Processing Zones</i> . (*)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società insediata nelle <i>Export Processing Zones</i> . (*) Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI NO (post DM 30/3/2015)
Kiribati – ex Isole Gilbert	SI	SI (art.1)	NO	SI
Libano	SI	SI (art.1)	SI	SI
Liberia	SI	SI (art.1)	SI	SI
Liechtenstein	SI	SI (art.1)	SI	SI
Lussemburgo	NO	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società <i>holding</i> di cui alla locale L. n.31/7/29. (*) Depennato dal D.M. 16/12/14	NO	SI NO (post D.M. 16/12/2014)
Macao	SI	SI (art.1)	SI	SI

66

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Le black list (6/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Maldives	SI	SI (art.1)	SI	SI
Malesia	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Malta	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 (già dal 01/05/04, tuttavia, è Paese UE e quindi non trova più applicazione l'art.110, co.10, del Tuir - R.M. n.96/E/04)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act; •società di cui al Malta Merchant Shipping Act; •società di cui al Malta Freeport Act. Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal DM 27/7/2010 e D.M. 5/8/2010
Mauritius	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta •Off-shore Companies; •International Companies. Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta •Off-shore Companies; •International Companies. Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Monaco (Principato)	SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	SI	SI

67

Le black list (7/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Montserrat	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Nauru	SI	SI (art.1)	SI	SI
Niue	SI	SI (art.1)	SI	SI
Nuova Caledonia	SI	SI (art.1)	NO	SI
Oman	SI	SI (art.1)	SI	SI
Panama	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama; •società situata nella Colon Free Zone; •società operante nella Export Processing Zone.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama; •società situata nella Colon Free Zone; •società operante nella Export Processing Zone. Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Polinesia francese	SI	SI (art.1)	SI	SI
Portorico	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società esercente attività bancaria; •società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): •società esercente attività bancaria; •società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993. Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI NO (post DM 30/3/2015)

68

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Le black list (8/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Saint Kitts e Nevis	SI	SI (art.1)	SI	SI
Salomone	SI	SI (art.1)	NO	SI
Samoa	SI	SI (art.1)	SI	SI
Saint Lucia	SI	SI (art.1)	SI	SI
Saint Vincent e Grenadine	SI	SI (art.1)	SI	SI
San Marino	NO	NO	SI Depennato dal D.M. 12/2/14	SI NO (dopo DM 12/2/14)
Sant'Elena	SI	SI	NO	SI
Sark (Isole del Canale)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Seychelles	SI	SI (art.1)	SI	SI
Singapore	SI (art.2), con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di Stato Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI

69

Le black list (9/12)

Paese o territorio	Monitoraggio costi <i>black list</i> ex art.110 Tuir	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir	Residenza persone fisiche	Comunicazione operazioni <i>black list</i>
	D.M. 23/1/02	D.M. 21/11/01	D.M. 4/5/99	art.1 D.L. n.40/10 e D.M. 30/3/10 e 5/8/10
Svizzera	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i> , ausiliarie e "di domicilio" (*)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i>, ausiliarie e "di domicilio" (*) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Taiwan	NO	NO	SI	SI
Tonga	SI	SI (art.1)	SI	SI
Tuvalu (ex Isole Ellice)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Uruguay	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società esercente attività bancaria; ▪ <i>holding</i> che esercita esclusivamente attività <i>off-shore</i> .	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società esercente attività bancaria; ▪ <i>holding</i> che esercita esclusivamente attività <i>off-shore</i>. Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Vanuatu	SI	SI (art.1)	SI	SI

(*) L'art.3, co.2, del D.M 21.11.2001 (Cfc) e l'art. 3, co.2, del D.M. 23/01/2002 (monitoraggio) stabiliscono che le stesse disposizioni si applicano altresì ai soggetti ed alle attività insediati nei medesimi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

70

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

San Marino

71

Comunicato stampa MEF



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REPUBBLICA DI SAN MARINO ESPUNTA DALLA "BLACK LIST" FISCALE

Il Ministro Saccomanni ha firmato oggi il Decreto con il quale la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" fiscale (elenco contenuto all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999).

Si tratta di un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due Paesi.

Da parte italiana vi era piena consapevolezza delle aspettative sanmarinesi ed è stato quindi assegnato carattere prioritario alla valutazione approfondita, da parte della amministrazioni competenti, di tutti gli elementi che rilevavano al fine del percorso di eliminazione di San Marino dalla "black list".

Elemento determinante per la valutazione italiana è stata la ratifica, il 3 ottobre scorso, della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali", nonché la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Ulteriore elemento determinante per la decisione del Governo italiano è stata l'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani. Il Governo italiano confida che San Marino applicherà efficacemente le nuove normative, interne e internazionali e che la cooperazione in materia fiscale e finanziaria tra i due Paesi sia piena, quotidiana, concreta ed efficace, a preludio di nuove iniziative bilaterali già in cantiere, segnatamente in campo economico e politico.

Il D.M. E' stato pubblicato sulla GU del
24/2/2014

Roma, 12 febbraio 2014

72

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate

Adempimenti nelle operazioni con San Marino

1) Cessioni art. 71 ad operatore Sammarinese

• SI Intrastat (intra 1-bis)

Anche se San Marino non fa parte della UE, ai fini Intrastat, la cessione verso tale Stato va dichiarata **solo per la parte fiscale** e non rientra nel volume degli scambi per la determinazione della periodicità di presentazione. Tale adempimento è però **obbligatorio solo nel caso** in cui l'operatore italiano effettua cessioni intracomunitarie con paesi UE.

N.B. Il codice identificativo del cessionario è composto dal codice ISO SM + 5 cifre e va indicato in fattura.

Art. 4 D.M.
24/12/1993

2) Acquisto di beni con addebito di Iva da operatore Sammarinese

- No Intrastat
- Si registrazione fattura (separata evidenza VF25 DAI)

Art. 8-12
D.M.
24/12/1993

3) Acquisto di beni senza addebito di Iva da operatore Sammarinese

- No Intrastat
- Applicazione reverse charge (separata evidenza VF25 DAI)
- **Comunicazione polivalente (quadro SE) entro il mese successivo alla registrazione della fattura in reverse charge**

Art. 13-16
D.M.
24/12/1993

N.B. Si ritiene che a seguito dall'eliminazione dalla black list le operazioni con San Marino vadano indicate nello spesometro (tranne caso 1 con intrastat, caso 2 e 3)

4) Acquisto di servizi territoriali in Italia

- No Intrastat
- Si applicazione reverse charge art. 17 co. 2

73

Adempimenti nelle operazioni con San Marino

Operazione	Intrastat	Polivalente quadro SE	Spesometro annuale
Cessione n.i. art. 71 ad operatori sammarinesi	SI (tranne soggetti non già obbligati all'Intrastat)	NO	NO (tranne soggetti non già obbligati all'Intrastat)
Cessioni a privati sammarinesi	NO	NO	SI
Servizi resi a clienti sammarinesi	NO	NO	SI
Acquisto di beni da San Marino con addebito Iva	NO	NO	(pare di) NO
Acquisto di beni da San Marino con reverse charge	NO	SI entro il mese successivo	NO
Acquisto di servizi territoriali in Italia resi da prestatori sammarinesi	NO	NO	SI (*) (da marzo 2014)

(*) Versione 1.3.0 sw del 8/3/2015

74

15/03/2016

Materiale riservato alle aziende associate